



***REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA,
LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE
DELLE LISTE ELETTORALI E LO
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM***

**TITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA**

**ART. 1
(Convocazione)**

1. L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club è costituita da tutti i Soci, secondo quanto stabilito al successivo art. 4, ed è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione secondo le modalità indicate dallo Statuto dell'ACI. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l'invio al domicilio dei Soci dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dallo Statuto dell'ACI. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti l'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all'ordine del giorno.

**ART. 2
(Ordine del giorno)**

1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all'ordine del giorno su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
2. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, nel numero previsto, durante l'anno.
3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate, siano previsti espressamente dallo Statuto dell'ACI per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente o comunque siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'Ente.

ART. 3
(Disciplina delle Assemblee)

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'AC La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative all'Ente e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine e può sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrono gravi e giustificati motivi. In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.
3. In caso di scioglimento dell'Assemblea il Presidente dell'AC, con le modalità indicate al precedente art. 1, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

ART. 4
(Partecipazione dei Soci all'Assemblea)

1. Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data dell'avviso di convocazione, di cui al precedente art. 1, e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento della Assemblea. Qualora l'Assemblea sia convocata per le elezioni dei Componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento della Assemblea.
2. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia.
3. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale mediante esibizione di un documento di identità/riconoscimento ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.
4. Qualora si tratti di Soci Persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

ART. 5
(Modalità di svolgimento della riunione - Verbale)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AC o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
2. Il Segretario dell'Assemblea, designato ai sensi dello Statuto dell'ACI, redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando il numero dei Soci intervenuti, gli

argomenti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l'ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte e sulle decisioni adottate e su quant'altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso della riunione.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Assemblea e ad esso viene data pubblicità mediante affissione nell'albo sociale.

4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE

ART. 6 (Forme di votazione)

1. L'Assemblea, con il rispetto delle modalità previste dallo Statuto dell'ACI, delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.

2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se vi sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tale ultima ipotesi il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno anteriore a quello dell'Assemblea.

3. In ogni caso la votazione riguardante le persone dei Soci, l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti deve essere fatta per scrutinio segreto.

4. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Collegi di Scrutatori, composti da un Presidente e da tre membri, di cui uno con funzioni di Segretario, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 11 e 20.

ART. 7 (Elettorato attivo)

1. Ciascun Socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto.

2. Sono ammessi a votare tutti i Soci legittimati a partecipare all'Assemblea ai sensi del precedente art. 4.

ART. 8 (Elettorato passivo. Inleggibilità ed incompatibilità)

Ferme restando le norme di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, sono eleggibili, ex art. 51 dello Statuto ACI, alla carica di componente il Consiglio Direttivo i Soci dell'AC, persone fisiche che risultino tali alle date previste dall'art. 4, comma 1, i quali, ai sensi dello Statuto dell'ACI, siano cittadini italiani, abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano un'anzianità di associazione di almeno 1 anno dalla data

della delibera di indizione delle elezioni.

2. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'ACI, sono ineleggibili: - coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale, commerciale o artigianale, effettuata per conto o in concorrenza con l'ACI e/o gli Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito; - i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.

3. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell'ACI, anche non Soci dell'AC.

4. E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'AC il mantenimento o l'assunzione di un rapporto economico, commerciale, di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub-agenzia con lo stesso AC e con Società controllate dall'ACI o dall'AC. Fanno eccezione le cariche di amministratore di società controllate dall'ACI o dall'AC.

ART. 9

(Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e Adempimenti preliminari all'indizione dell'elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di membri non superiore a cinque che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

ART. 10

(Adempimenti preliminari all'indizione dell'elezioni)

1. Prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni di cui al successivo art. 11, il Consiglio Direttivo assume un atto riconitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club nella misura fissata dall'Assemblea dell'ACI.

2. Qualora i Soci appartenenti alle tipologie speciali non raggiungano, nel loro complesso, la percentuale di cui al comma 1, la procedura elettorale si svolge secondo la modalità ordinaria ed i suddetti Soci esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.

3. Nel caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività di cui al comma 1, i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo ed esprimono il proprio voto secondo specifiche modalità operative indicate nei successivi articoli.

4. Ai fini della presentazione delle relative candidature dei Soci, vengono predisposti presso l'Automobile Club l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e l'elenco dei Soci ordinari in essere alla data di assunzione della delibera di indizione delle elezioni.

ART. 11 (Indizione delle elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere, oltre a quanto previsto dallo Statuto dell'ACI, l'indicazione del numero dei seggi elettorali, dell'orario delle votazioni, nonché la composizione del Collegio degli Scrutatori e, ove siano previsti più seggi elettorali, la composizione del Collegio centrale e dei singoli Collegi periferici.

La delibera deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste e delle candidature, che non può comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al successivo comma 3.

2. Ove i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungano nel loro complesso la percentuale minima di rappresentatività fissata dall'Assemblea dell'ACI, la delibera di indizione delle elezioni deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni del comma 1, anche la specifica che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club. Nella stessa delibera va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione da parte dei Soci ordinari delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

3. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale.

ART. 12

(Presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di presentare una lista di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, che può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati.

2. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare e sottoscrivere liste di candidati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

3. Nessun Socio ordinario può candidarsi in più liste, pena la nullità delle candidature, né può sottoscrivere più liste, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. I Soci candidati non possono sottoscrivere né la lista contenente la propria candidatura né altre liste di candidati, pena la nullità della relativa sottoscrizione. Possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data della sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione;

4. Ogni lista, sia essa espressione del Consiglio Direttivo o dei Soci ordinari, deve:

- essere composta da un elenco di candidati per ognuno dei quali deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il numero di tessera associativa;
- essere accompagnata dalla dichiarazione, da parte dei Soci candidati, di accettazione della candidatura. Con la dichiarazione di accettazione il candidato deve anche attestare

di non aver accettato candidature in altre liste;

- essere presentata da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale. La percentuale dei Soci sottoscrittori di cui sopra, per la presentazione delle liste dei candidati Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali previste dallo Statuto dell'ACI, qualora detto numero raggiunga la percentuale minima di rappresentatività;
- essere sottoscritta in modo leggibile dai Soci presentatori su appositi moduli riportanti, il nome, cognome, data e luogo di nascita ed il numero di tessera associativa dei sottoscrittori e la data della sottoscrizione;
- essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori;
- essere consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e documento di identità/riconoscimento, in corso di validità. Il Direttore o il suo delegato, accerta l'identità personale e la qualità di Socio dei presentatori, redige apposito verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente ai Soci presentatori.

ART. 13

(Presentazione delle candidature per l'elezione in seno al Consiglio Direttivo del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali)

1. Nell'ipotesi di raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività di cui al precedente art. 10, comma 3, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo e le liste dei Soci ordinari devono prevedere un candidato in meno rispetto al numero complessivo di Consiglieri da eleggere.
2. Il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di presentare una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, scegliendo il relativo nominativo tra i suddetti Soci.
3. I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare e sottoscrivere candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, scegliendo il relativo nominativo tra i suddetti Soci.
4. Nessun Socio appartenente alle tipologie speciali può sottoscrivere più candidature, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. I Soci candidati non possono sottoscrivere né la propria candidatura né altre candidature, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Possono sottoscrivere la candidatura i Soci appartenenti alle tipologie speciali che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data della sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione.
5. Ogni candidatura per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, sia essa espressione del Consiglio Direttivo o dei Soci ordinari, deve:
 - riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il numero di tessera associativa del Socio candidato;

- essere accompagnata dalla dichiarazione, da parte del Socio candidato, di accettazione della candidatura. Con la dichiarazione di accettazione il candidato deve anche attestare di non aver accettato altre candidature;
- essere presentata da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali.
- essere sottoscritta in modo leggibile dai Soci presentatori su appositi moduli riportanti, il nome, cognome, data e luogo di nascita ed il numero di tessera associativa dei sottoscrittori e la data della sottoscrizione;
- essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori;
- consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e documento di identità/riconoscimento, in corso di validità. Il Direttore o il suo delegato, accerta l'identità personale e la qualità di Socio dei presentatori, redige apposito verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente ai Soci presentatori.

5. Nel caso in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il relativo posto in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

ART. 14 (Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature)

1. Le decisioni relative all'ammissibilità delle liste e delle candidature sono di competenza di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 11. Tale Commissione è composta da tre membri scelti tra i Soci che non siano candidati ovvero che non abbiano sottoscritto una lista o una candidatura in qualità di Soci presentatori.
2. Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell'AC, il relativo numero progressivo d'ordine.

ART. 15 (Pubblicazione delle liste e delle candidature)

1. Le liste e le candidature ammesse sono esposte nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica.
2. La pubblicazione deve essere disposta almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.
3. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale.

ART. 16

(Schede di votazione e modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo)

1. Qualora l'Assemblea proceda all'elezione del Consiglio Direttivo, i seggi elettorali devono essere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio, sia ordinario che appartenente alle tipologie speciali, vota utilizzando un'apposita e specifica scheda, contrassegnata con timbro dell'AC e dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori. La scheda priva del timbro dell'AC e di tali firme o sigle è nulla. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il Presidente del Collegio depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle stesse.

2. La scheda di votazione per i Soci ordinari deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta dal relativo numero d'ordine progressivo, ed indicare i nominativi dei candidati di ciascuna lista elencati in ordine alfabetico. La lista ed i singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'indicazione del voto. Per i candidati "Consiglieri uscenti" potrà essere indicata, accanto al nome tale qualifica. Nel caso in cui la lista riporti un numero di candidati inferiore al numero di Consiglieri da eleggere, vanno indicate tante righe in bianco in numero tale da giungere al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere.

3. I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto:

- per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro a fianco della lista stessa;
- per i singoli candidati, apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati stessi, anche appartenenti a liste diverse e comunque in numero non superiore al numero di Consiglieri da eleggere;
- indicando, nelle righe in bianco, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, ove le liste riportino un numero di candidati inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Qualora il Socio non abbia indicato alcuna preferenza di lista ma abbia barrato la casella a fianco di uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato solo i preferiti della lista e non anche la lista nel suo complesso. Parimenti, nel caso in cui il Socio non abbia indicato alcuna preferenza di lista ma abbia indicato nelle eventuali righe in bianco i nominativi di altri soci non compresi nella lista, si intende che abbia votato solo i preferiti di cui ha indicato il nominativo.

4. Ai Soci appartenenti alle tipologie speciali viene, invece, consegnata una scheda di colore diverso da quella predisposta per i Soci ordinari recante l'intestazione "Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Avellino di un rappresentante dei Soci con tessera speciale". La scheda di votazione deve altresì contenere, secondo l'ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati ammessi. Il nominativo di ciascun candidato è preceduto da un apposito riquadro per l'espressione del voto. I Soci appartenenti alle tipologie speciali possono esprimere il proprio voto apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della scheda elettorale riservato alla singola candidatura.

5. Se un Socio riscontra che la scheda consegnatagli risulta deteriorata, può richiederne al Presidente del Collegio degli Scrutatori una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma. Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

6. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quanto altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. Nelle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari è nullo il voto quando il totale dei voti di preferenza, tenuto conto eventualmente anche dei nomi scritti sulle apposite righe bianche, sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere da parte dei Soci ordinari ovvero il voto sia riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza anche relativa sulla loro identità. Nel caso di voto da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali è nulla la scheda che riporta più di una preferenza. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dal comma 1 del presente articolo o che non portino la firma o il timbro dell'AC.

7. Scaduto il termine della votazione, il Presidente del Collegio degli Scrutatori dichiara chiusa la votazione medesima.

8. A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del Collegio degli Scrutatori predisponde apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato nonché di ogni altro atto o fatto inerente alle operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei Collegi periferici, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.

9. Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

10. Ai Soci proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART. 17

(Modalità di votazione per l'elezione dei Revisori dei Conti)

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dalla Assemblea.

2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

3. Per l'elezione dei Revisori dei Conti, i Soci appartenenti alle categorie speciali, anche nel caso di raggiungimento della percentuale di rappresentatività di cui all'art. 10, comma 1, non hanno facoltà di presentare proprie candidature ed esprimono il proprio voto sulle liste con le stesse modalità ed alla stregua dei Soci ordinari.

ART. 18
(Insediamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nell'adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente e, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, la quale avviene per scrutinio segreto.

ART. 19
(Insediamento del Collegio dei Revisori - Nomina del Presidente)

1. Il Presidente dell'AC, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca i due revisori effettivi eletti dall'Assemblea ed il revisore effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali eleggono a scrutinio segreto il Presidente del Collegio.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente ed insedia il Collegio dei Revisori.

TITOLO III
DEL REFERENDUM

ART. 20
(Votazione per corrispondenza mediante referendum)

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dello Statuto dell'ACI. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti valgono le norme indicate nei precedenti articoli 12 e 13 per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Con la deliberazione di indizione del referendum, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle relative operazioni e nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dallo stesso Notaio e da due Soci nonché dal Direttore dell'AC, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
3. In caso di referendum, l'avviso di convocazione deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Quest'ultima deve tenersi non prima di due giorni e non oltre cinque giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza.

ART. 21
(Modalità della votazione mediante referendum)

1. Ai Soci ordinari ed ai Soci appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alla data della delibera di indizione del Referendum, sono spediti, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Notaio designato che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le rispettive schede di votazione. Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale, il Notaio redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono consegnati al Notaio gli elenchi ufficiali e distinti dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali dell'AC aventi facoltà di voto, ciascuno dei quali è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
3. La scheda per il voto per corrispondenza, richiudibile in modo tale da assicurare la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio, nonché uno spazio in bianco, che dovrà essere compilato a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto, per l'indicazione delle proprie generalità.
4. La scheda, timbrata a secco dal Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine perentorio entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che il voto si considera come non espresso qualora la stessa scheda sia pervenuta oltre il termine indicato per la restituzione. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le firme o sigle dei componenti del Collegio degli Scrutatori.
5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, la scheda deve altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate, ferma restando la facoltà di integrare i nominativi ivi inseriti secondo le modalità previste dal precedente art. 16, comma 2.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'AC, presso il recapito del Notaio.
7. Si considera come non espresso il voto qualora le schede, pur pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del tagliando numerato ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio nell'elenco di cui al comma 2. Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste dall'art. 16 comma 6.

ART. 22
(Adempimenti successivi alla votazione per referendum)

1. Scaduto il termine perentorio entro il quale le schede di votazione debbono pervenire al Notaio, lo stesso redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute nei termini, con espressa indicazione di quelle che ai sensi del precedente articolo debbono considerarsi come voto non espresso.
2. Sulla base di detto verbale il Collegio degli Scrutatori, previa verifica della rispondenza delle generalità del Socio riportate sul tagliando con gli elenchi ufficiali dei Soci di cui allo art. 21,

comma 2, stacca i tagliandi numerati e predispone gli elenchi nominativi dei Soci che entro il termine di scadenza hanno espresso il voto per corrispondenza. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione dei tagliandi e delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.

3. Nel giorno dell'Assemblea le schede per corrispondenza vengono trasportate, a cura del Collegio degli Scrutatori, nel luogo ove si tiene l'Assemblea stessa ed ivi conservate sino al completamento delle operazioni di voto, concluse le quali le stesse sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.

4. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci non ricompresi negli elenchi nominativi di cui al comma 2, che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento della Assemblea stessa.

5. Il Collegio degli Scrutatori, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, esclude dal voto i Soci che hanno già espresso il voto per corrispondenza nei termini previsti. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previo riconoscimento personale del Socio ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente, consegna al Socio stesso una scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

ART. 23 (Spoglio delle schede)

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.

2. Delle operazioni di voto il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale che deve indicare il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per corrispondenza e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni, nonché ogni altro atto o fatto inerente alle operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori, il verbale di scrutinio deve altresì riportare il numero dei voti riportati da ciascun candidato e deve essere trasmesso senza indugio dal Presidente del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell'Assemblea il quale provvede alla conseguente proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea.

ART. 24 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo III, si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I.

ART. 25 (Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dello Statuto.

2. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione sul sito istituzionale internet dell'Ente .
3. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi dello Statuto dell'ACI e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità